



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale della riunione bimestrale indetta per la data di oggi, martedì 21.5.2019, alle ore 17.50, presso l'ufficio del Presidente di Sezione.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti – Presidente di Sezione
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott. E. Pannaggi
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa M. Vecchiarino
- Dott.ssa B. Cortegiano

Si dà atto della presenza della Dott.ssa A. Corsalini e della Dott.ssa M. Landolfi, tirocinanti ex art. 73, comma 1°, D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, come successivamente integrato dal decreto 90/2014.

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza la dott.ssa B. Cortegiano.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Approfondimenti in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) in particolare sulla attendibilità del test immuno-enzimatico, nonché, dell'esame delle urine ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza

- Ancora in tema di guida in stato di ebbrezza, viene affrontata la tematica relativa al prelievo ematico eseguito con il cd. metodo enzimatico *Beckam*, metodo mediante il quale la presenza dell'alcool nel corpo umano viene indirettamente desunta dalla rilevazione di un prodotto derivato dalla sua trasformazione a livello del plasma e non dell'intero sangue. A parere di alcuni consulenti nominati dalla difesa (frequentemente, Prof. Rino Froldi), la tecnica enzimatica può produrre degli errori nel risultato finale, potendosi verificare una serie di reazioni incrociate tali da fornire dei "falsi positivi". Ancora, potrebbero determinarsi errori anche da un punto di vista quantitativo, posto che l'utilizzo del solo plasma, in luogo dell'intero sangue, determina una sovrastima fino al 20% del risultato, risultato che, comunque, è meramente indicativo, perché costituisce il frutto di diverse reazioni chimiche sui cui risultanti possono incidere diversi fattori. Concludendo, secondo le difese, il test enzimatico è un test di valenza clinica per interventi immediati di tipo terapeutico, ma dotato di limitata affidabilità sotto il profilo qualitativo (potendo fornire "falsi positivi") e di scarsa precisione ed accuratezza sotto il profilo quantitativo (comportato un errore di sovrastima del 20%).

I magistrati della sezione prendono atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) sul tema e concordemente aderiscono alla tesi più rigorosa, osservando come il Codice della Strada ed il suo Regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità per l'effettuazione di analisi del sangue e le ritengono sufficienti per l'accertamento del tasso alcoolemico, lasciando al personale medico piena libertà nella scelta del metodo da impiegare, che dovrà solo essere scientificamente corretto (dunque, idoneo alle finalità di utilizzo clinico). In altri termini, se le analisi sono state eseguite con una metodologia che la scienza medica ritiene corretta per decidere, sulla base dei risultati ottenuti, la terapia da applicare al paziente, non si vede perchè esse debbano essere ritenute non idonee ai fini penali, dal momento che se il loro risultato è, secondo la scienza medica, sufficiente per qualificare il soggetto alla guida del veicolo come alterato, è evidente che detto risultato è considerato come scientificamente attendibile senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti.

Inoltre, pur a voler ammettere la maggior precisione del metodo, i magistrati evidenziano come spesso, nella prassi, l'inveramento dell'errore ipotizzato dal consulente della difesa, nei casi sottoposti all'attenzione dei giudici, resta a livello di mera ipotesi, perchè il consulente si limita a prospettare come ragionevole ipotesi che i valori dell'imputato siano stati inficiati da qualche tipo di contaminazione che ne avrebbe alterato il risultato, senza però evidenziare in concreto nessun dato clinico od anamnestico relativo all'ingestione od inalazione da parte dell'imputato di altri tipi di alcool diversi da quello etilico.

Da ultimo, i magistrati della sezione richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui *"ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale"* (cfr. Cass. Pen., sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011, Rata; nel medesimo senso si era già pronunciata Sez. 4, n. 48297 del 27/11/2008, Campregher). Dunque, indipendentemente dall'accertamento strumentale, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S. può essere ricavata anche da altri elementi sintomatici.

Per quanto riguarda, invece, l'esame delle urine ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, i magistrati della sezione ritengono di dover aderire al consolidato orientamento di legittimità in base al quale il test sulla quantità di etanolo presente nelle urine non è sufficiente a far condannare l'automobilista per guida in stato di ebbrezza. Il test, infatti, non consente di dare informazioni scientifiche attendibili sulla quantità di alcool presente nel sangue (ciò che conta ai fini del reato) e sull'epoca di assunzione della sostanza, le cui tracce potrebbero risalire ad un momento anteriore al fatto contestato (*ex multis* Cass. Pen. Sez. IV, N. 27005).

In particolare sulla motivazione del decreto di sequestro preventivo

- Per quanto riguarda l'impegno motivazionale a supporto dell'adozione di un provvedimento cautelare reale e, in particolare del sequestro preventivo, la Sezione ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale " (...) *la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324 co. settimo c.p.p. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale del Riesame, introdotte dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 c.p.p.) impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge.*" In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte del Tribunale del Riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle impugnazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento tra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive.

Aspetti organizzativi in tema di deposito della motivazione delle sentenze

- Per venire incontro alle esigenze connesse all'orario lavorativo del personale di Cancelleria, i magistrati della sezione sono concordi nel delimitare alle sole sentenze di estinzione del reato e patteggiamento il numero di sentenze con motivazione contestuale.

Precisazioni in merito all'applicazione della custodia cautelare in carcere in sede di convalida dell'arresto per il reato di evasione

- I magistrati della sezione ritengono di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale, allo stato prevalente, in ossequio al quale in sede di convalida dell'arresto per il reato di evasione in conseguenza di violazioni delle prescrizioni concernenti gli arresti domiciliari, non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere, essendo tale reato punito con pena inferiore al limite di cui all'art. 275, co. 2 bis, c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 15.03.2018, n. 18856). La Suprema Corte ha precisato che non rilevano in senso contrario nè la clausola con cui l'art. 275, co. 2 bis c.p.p. fa salve le

disposizioni eccezionali degli artt. 276, co. 1 ter e 280 co. 3 c.p.p. riferendosi esse soltanto alla misura disposta in aggravamento di quella originaria, né l'art. 391, co. 5 c.p.p. derogante ai limiti di pena degli artt. 274 co. 1 let. c), e 280 c.p.p. in relazione ai delitti, compresa l'evasione, per cui l'arresto è consentito anche fuori della flagranza, essendo tale deroga inestensibile "*in malam partem*" al limite di pena stabilito dall'art. 275, co. 2 bis.

Considerazioni sul difensore d'ufficio individuato dal Consiglio dell'Ordine per la singola aula d'udienza ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria

- Il Presidente di Sezione invita i magistrati, nei casi di cui all'art. 97 co. 1 e 2 c.p.p., a nominare il difensore d'ufficio individuato dal Consiglio dell'Ordine e presente in aula. I magistrati fanno presente, però, che spesso non in ogni aula di udienza è presente un difensore d'ufficio individuato dall'Ordine. Nel caso in cui già precedentemente era stato nominato un difensore ex art. 97 co. 4 c.p.p., questo ha facoltà di proseguire nella difesa dell'imputato per assicurare, appunto, una continuità nell'esercizio del diritto di difesa.

Approfondimenti in merito all'istituto della Messa alla Prova

- Relativamente alla competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. I magistrati della Sezione ritengono di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale competente a decidere sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 464 bis c.p.p., formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento (Cass. Pen., Sez. I, 08.01.2019, n. 6777)
- Sull'idoneità del programma di trattamento elaborato dall'UEPE quando lo stesso preveda esclusivamente o in aggiunta ad altro, la prescrizione di continuare la stessa attività lavorativa svolta precedentemente alla commissione del reato, soprattutto in ipotesi particolari quali, solo ad esempio, i delitti commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si valuterà in prosieguo all'esito dell'incontro richiesto dall'UEPE.

Sospensione dei termini di prescrizione ex art. 49 D.L. n. 189/2016

- Si prende atto dell'esistenza all'interno della sezione di una duplice modalità di calcolo della sospensione dei termini di prescrizione dei reati, ex art. 49 D.L. n.189/2016. In particolare, secondo alcuni colleghi la norma dovrebbe essere letta nel senso che il corso della prescrizione dovrebbe essere sospeso dalla data dell'udienza in cui il processo è stato sospeso per il sisma e fino alla data della successiva udienza. Mentre, secondo un'altra interpretazione, il termine di prescrizione dovrebbe essere sospeso dalla data dell'udienza in cui il processo è stato sospeso per il sisma e fino al 31 luglio 2017 anche se la data di

rinvio è successiva. Si ritiene, infine, di aderire a tale secondo orientamento in quanto più aderente al testo della norma, nonché, più favorevole al reo.

Osservazioni in merito alla consulenza tossicologica nei procedimenti in materia di stupefacenti

- La Sezione rileva che la quasi totalità dei procedimenti in materia di stupefacenti, anche con imputati detenuti, pervengono in dibattimento senza consulenza tossicologica che accerti il principio attivo e confermi la natura stupefacente della sostanza. Si rivolge rispettosa istanza al Sig. Procuratore della Repubblica affinché voglia valutare se disporre preliminarmente la suddetta consulenza, ritenuta indispensabile ai fini del calcolo del quantum di principio attivo presente nella sostanza stupefacente sequestrata, soprattutto quando il dato ponderale della stessa non è elevato.

Precisazioni in merito alla citazione dei testimoni

- La Sezione concorda sull'assunto in base al quale l'omessa citazione dei testimoni o una citazione tardiva, ovvero, effettuata a ridosso della data di udienza (pochi giorni prima) configurano comportamenti processuali dai quali si può presumere una mancanza d'interesse della parte, che giustifica la revoca, da parte del giudice, dell'ordinanza ammissiva degli stessi. Ciò non comporta un deficit in ordine alla completezza nella formazione del quadro probatorio in quanto, un'eventuale lacuna potrebbe, comunque, essere colmata ex art. 507 c.p.p.

Profili organizzativi per la gestione del ruolo e delle udienze

- In ossequio a quanto previsto nel provvedimento n. 53 del 15 luglio 2016, quando il reato per il quale si procede si prescrive entro i 18 mesi e non vi è costituzione di parte civile, la sezione ritiene opportuno rinviare l'udienza ad una data successiva allo spirare del termine di prescrizione e fissata al solo fine di dichiarare l'estinzione del reato.
- Si concorda nell'adottare come parametro orientativo generale di organizzazione del lavoro, la trattazione di non più di venti fascicoli ad udienza per far sì che la stessa non vada mai oltre le ore 17. Per quanto riguarda la spartizione del carico di lavoro tra il primo e il secondo collegio, si dà atto che è tutt'ora in corso il riequilibrio dei ruoli alla luce dei fascicoli pervenuti alla data del 31 marzo 2019.

Riunione chiusa alle ore 19.30

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

